



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA EDILIZIA E URBANISTICA

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 19 DEL 03/03/2023

**OGGETTO: ORDINANZA PER LA RIMESSA IN PRISTINO DELLE OPERE
REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLO AUTORIZZATIVO - SPIAGGIA MARINA DI
CAMPO ART. 201 COMMA 1 L.R.T 65/2014.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
EDILIZIA ED URBANISTICA

PREMESSO

- che con nota acclarata dagli uffici comunali in data 11/11/2022 al numero di prot. 16150 la Delegazione di Spiaggia di Marina di Campo chiedeva a questo ufficio la presenza dei titoli autorizzativi in merito ad alcune operazioni effettuate sull'arenile di Marina di Campo, consistenti in cumoli di sabbia;
- che con nota prot. 16501 del 17/11/2022 questo ufficio rispondeva alla Delegazione di Spiaggia, facendo presente che non sono state autorizzate attività diverse da quelle di "manutenzione livellamento e pulizia del tratto di spiaggia oggetto di concessione";

VISTA la nota acclarata dagli uffici comunali in data 28/02/2022 al numero di prot. 2824 da parte della Delegazione di Spiaggia di Marina di Campo con la quale si notiziava questo ufficio di aver provveduto a differire alla competente Autorità Giudiziaria il titolare della Concessione Demaniale Marittima n. 11 del 17/04/2009 per aver effettuato innovazioni non autorizzate consistenti in cumoli di sabbia occupanti una superficie di circa 550 mq;

PRESO ATTO che la concessione Demaniale marittima n. 11 del 17/04/2009 è intestata alla Soc. Tropical srl;

PRESO ATTO che dalle note trasmesse dalla Delegazione di Spiaggia di Marina di Campo, si evince che i cumoli di sabbia sono stati realizzati su area privata individuata al N.C.U. al fg. 19 particella 1863;

PRESO ATTO che per la realizzazione di tali opere necessita una Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 136 comma 4 della L.R.T. 65/2014 in quanto le opere sono riconducibili a quanto indicato al comma 2, lettera F bis dello stesso articolo;

DATO ATTO che gli accumuli di sabbia, se pur realizzati su area privata, fanno parte del contesto dell'arenile in quanto adiacenti allo stesso e non fisicamente delimitati da un confine fisico;

PRESO ATTO delle Linee Guida del Genio Civile Valdarno Inferiore "aspetti connessi con la movimentazione dei sedimenti di spiaggia e la difesa della costa" nelle quali la movimentazione di sabbia dalla battigia verso l'interno è sconsigliata in quanto considerata un'attività non corretta al fine di contrastare l'erosione costiera;

PRESO ATTO delle disposizioni del Piano Indirizzo Territoriale (PIT/PPR) in merito alla tutela della costa e al contrasto dell'erosione costiera;

RITENUTO che sulla base delle citate Linee Guida e delle prescrizioni del PIT/PPR la realizzazione dei suddetti cumuli di sabbia sia da ritenersi in contrasto dalla disciplina urbanistica vigente;

RITENUTO pertanto di dover procedere con l'emanazione dell'Ordinanza di rimessa in pristino ai sensi e per gli effetti dell'art. 201 comma 1 della L.R.T. n. 65/2014 e ss.mm.ii;

VISTI gli artt. 136 comma 1 lettera F bis, l'art. 201 comma 1 e 2 ter della Legge Regionale Toscana n. 65/2014 e ss.mm.ii;

VISTA la Legge 241/1990 in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il Piano Indirizzo Territoriale (PIT);

VISTO il D.lgs 267/2000 in particolare l'art. 107;

RAVVISATA la propria competenza all'emanazione del presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 4 del 22/02/2023:

Per quanto in premessa richiamato

ORDINA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 201 comma 1 della

L.R.T. n. 65/2014 e ss.mm.ii;

Al Sig. **Mainardi Luigi** meglio generalizzato in atti, legale rappresentante della **Soc. Tropical srl** P.iva: **00636080491** **entro il termine di giorni 15 (quindici)** decorrenti dal giorno di notifica della presente, la **rimessa in pristino** delle opere realizzate in assenza di CILA (*art. 136 comma 1 lettera F bis LRT 65/2014*) consistenti in:

- Cumoli di sabbia occupanti una superficie di circa 550 mq e situati in area privata censita al N.C.U. al fg. 19 part. 1863;

CON L'AVVERTENZA

- Il mancato rispetto della presente sarà sanzionato ai sensi dell'art. 201 comma 2 ter della Legge Regionale Toscana n. 65/2014 e ss.mm.ii;

Il Comando della Polizia Municipale è incaricato di verificare l'avvenuta o meno ottemperanza alla presente ordinanza allo scadere del termine previsto e di darne comunicazione allo scrivente Ufficio per gli adempimenti conseguenti

DISPONE

Che il presente provvedimento sia trasmesso, alla Capitaneria di Porto di Portoferraio, alla Delegazione di Spiaggia di Marina di Campo e all'Ufficio Vigilanza di questo Ente.

Il Responsabile del procedimento è l'arch. Lancioni Silvia, l'ufficio preposto per la consultazione degli atti è l'Ufficio Edilizia Privata del Comune di Campo nell'Elba.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni dalla notifica oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica stessa.